

# COMUNE DI QUART

## Regione Autonoma Valle d'Aosta

Via Roma, 1 - 11020 QUART  
TEL.: 0165/761813 - FAX.: 0165/762628



### T.A.R.S.U. (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani)

#### SCHEMA DI AUTODENUNCIA IMMOBILE AD USO

- BAR-RISTORANTE
    - ALBERGO
    - NEGOZIO
    - ALTRO
- 

Timbro Uff. Protocollo

Per ricevuta Uff. Tributi

#### INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) - D.LGS. 196/03

La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali, conseguente all'attività di rilevazione del territorio del Comune di Quart, verrà effettuato esclusivamente al fine dell'accertamento e della liquidazione dei tributi locali, così come previsto per legge. Nessun altro uso dei suddetti dati verrà effettuato dal Comune di Quart, che agli effetti del D.Lgs. 196/03 deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto.

Responsabile del trattamento dei dati è Mauro Ravasenga - Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Tributi cui è stata affidata l'attività di verifica tributaria e di predisposizione degli atti di accertamento/liquidazione.

La informiamo altresì che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento di dati personali svolto da un Ente pubblico non economico non richiede il preventivo consenso espresso dall'interessato

Nome e Cognome \_\_\_\_\_  
per le donne indicare il cognome da Nubile

Luogo di nascita \_\_\_\_\_  
indicare il comune e la provincia di nascita

Data di nascita \_\_\_\_\_

Luogo di residenza \_\_\_\_\_  
Via/frazione - numero civico - cap. provincia

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Recapito Telefonico \_\_\_\_\_

Denominazione Società \_\_\_\_\_

Sede Legale Società \_\_\_\_\_

Partita Iva \_\_\_\_\_

**IN QUALITA' DI:**

- Proprietario/a usufruttuario/a esclusivo/a nella misura del 100%;
- Comproprietario/a con il/la/i Sig..

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Inquilino; (indicare il nominativo e l'indirizzo del proprietario) \_\_\_\_\_
- ALTRO: \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

**Consapevole delle Responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000,**  
**in caso di dichiarazioni mendaci:**

**1. CHE L'ATTIVITA' SVOLTA E' DI TIPO:**

- ARTIGIANALE**
- COMMERCIALE**
- INDUSTRIALE**
- DI SERVIZI**
- ALTRO** \_\_\_\_\_

## 2. DATI CATASTALI

Foglio	Mapp.	Sub	Categ.	Classe	Mq. Vani	Località di ubicazione	N° civ	Data di inizio detenzione possesso

## 3. CHE L'UNITA' IMMOBILIARE DI CUI SOPRA PRESENTE RISULTA COSI' SUDDIVISA:

Suddivisione interna locali	Quantità	MQ. Totali per categoria Superficie calpestabile Arrotondare al ½ mq
BAR		
RISTORANTE		
DEPOSITI - MAGAZZINI - DISPENSE		
LABORATORI PREPARAZIONE ALIMENTI - CUCINE		
SALA DA BALLO		
LOCALI DI VENDITA		
LABORATORI - OFFICINE		
SERVIZI IGIENICI		
UFFICI		
CAMERE DA LETTO		
CORRIDOI - RIPOSTIGLI - GUARDAROBA		
SOGGIORNI - SALOTTI - HALL		
AREE ESTERNE DI PERTINENZA - DEHORS		
GARAGES - BOX - POSTI AUTO COPERTI		
LOCALI DI ESPOSIZIONE		
<b>TOTALI</b>		

**4. LA TASSA PRECEDENTEMENTE ERA ASSOLTA DA:**

---

**DICHIARA inoltre,**

**(BARRARE CON UNA **X** IL QUADRATINO SOLO OVE INTERESSATI:)**

**che, l'unità immobiliare denunciata è utilizzata stagionalmente come risultante dalla licenza/autorizzazione allegata ; (riduz. 30%)**

**che l'unità immobiliare denunciata risulta sita in zona del territorio nella quale il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non viene effettuato - zona disservita (riduz. al 40%);**

**che l'unità immobiliare risulta chiusa, disabitata, non agibile, non arredata, non destinata ad attività produttive e priva di utenze quali acqua ed energia; (tutte le succitate condizioni devono essere presenti)  
ESCLUSA PURCHÉ TALE CIRCOSTANZA SIA CONFERMATA DA IDONEA DOCUMENTAZIONE.**

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI FINI DELL'ESENZIONE:**

---

**che l'unità immobiliare risulta danneggiata, non agibile, in ristrutturazione;  
ESCLUSA PURCHÉ TALE CIRCOSTANZA SIA CONFERMATA DA IDONEA DOCUMENTAZIONE.**

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AI FINI DELL'ESENZIONE:**

---

**nell'unità immobiliare denunciata, vengono prodotti rifiuti speciali (non assimilati agli urbani) pericolosi o non pericolosi, per i quali in base alle norme vigenti è tenuto allo smaltimento in proprio il produttore. La superficie interessata dalla produzione di tali rifiuti**

**A. è pari a mq. \_\_\_\_\_**

**B. non è quantificabile in mq. ma incide in misura percentuale del \_\_\_\_\_ sulla totale produzione di rifiuti nei locali.**

**DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRESENTARE PER AVERE DIRITTO ALLA DETASSAZIONE:**

- planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con distinzione, per ciascun locale, del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali;**
- copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;**
- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);**
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;**
- se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti.**

- **nell'unità immobiliare denunciata, vengono sostenute spese annue non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo. (RIDUZ. 20%)**

**LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RIDUZIONE VERRA' PRODOTTA SU RICHIESTA DELL'UFFICIO.**

- **nell'unità immobiliare denunciata, vengono svolte attività di recupero o riciclo rifiuti assimilati agli urbani (\*) come segue: (barrare quale tipologia di recupero viene attuata)**

a) caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzate per il recupero o riciclo e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero o riciclo, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 30% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione pari al 25% della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero;

b) caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento a soggetti abilitati dei rifiuti assimilati effettivamente e oggettivamente avviati al recupero, la percentuale di riduzione non può essere superiore al 40% della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto;

c) caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al recupero o riciclo dei rifiuti assimilati, la riduzione è pari al 60% della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero, indipendentemente dalla quantità del rifiuto avviato a recupero.

**LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RIDUZIONE VERRA' PRODOTTA SU RICHIESTA DELL'UFFICIO. (\*) vedi allegato elenco rifiuti assimilati.**

**I SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE**

**SI IMPEGNA A COMUNICARE ALL'UFFICIO TRIBUTI**

**QUALSIASI VARIAZIONE RELATIVA A DATI PERSONALI  
E/O ALLE CONDIZIONI AGEVOLATIVE SUCCITATE.**

Data \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE (estratto del Regolamento)

1. **la misurazione delle superfici**, espressa in metri quadrati calpestabili, potrà essere rilevata su planimetria e/o direttamente nei locali e dovrà essere indicata distintamente per ogni singola categoria. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato;
2. **la cessazione dell'uso di locale** o area nel corso dell'anno **deve essere comunicata all'ufficio tributi** mediante apposita denuncia; in difetto il soggetto continuerà a rimanere iscritto a ruolo sino a che la denuncia non venga presentata ovvero se dimostri che la tassa sia nel frattempo stata assolta da altro soggetto subentrante.
3. **Occorre dichiarare ogni immobile sito nel territorio del Comune di Quart** onde evitare di incorrere in un prossimo futuro in sanzioni per omessa dichiarazione ed omesso versamento del tributo. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di smaltimento dei rifiuti. A tal fine, si considerano tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente regolamento.

#### 4. **Sono esclusi/esenti dalla tassa a titolo esemplificativo:**

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;

Non sono altresì soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) depositi di materiali in disuso;
- b) superfici o attrezzature destinate esclusivamente per attività competitiva o ginniche;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali.

Non sono infine soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari chiuse, disabitate, non agibili, non arredate, non destinate ad attività produttive e prive di utenze (acqua ed energia);
- b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Infine sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, **la tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo, ma ricorrente, risultante da**

licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La riduzione di cui al precedente comma è concessa a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto

dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, pena il recupero della maggiore tassa dovuta, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 507/1993.

**6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.**

Sulle superfici ove risulti difficile determinare la parte sulla quale si producono i rifiuti speciali, si applica una detassazione che riduce la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione di una percentuale pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti dei locali.

La percentuale di detassazione di cui ai precedenti commi non può comunque essere superiore al 50% della superficie dei locali di produzione.

Sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.

La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi.

Il produttore di rifiuti speciali è tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso e nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo anche la percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione del locale.

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione deve essere allegata:

- planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con distinzione, per ciascun locale, del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali;
- copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
- se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti.

**7. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione di tariffa unitaria pari al 20% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.**

La riduzione di cui al precedente comma è concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

**8. Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 22/1997, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata.**

Sino all'intervenuta determinazione della effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a recupero continuerà ad essere applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:

a) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzate per il recupero o riciclo e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero o riciclo, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 30% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione pari al 25% della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero;

b) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento a soggetti abilitati dei rifiuti assimilati effettivamente e oggettivamente avviati al recupero, la percentuale di riduzione non può essere superiore al 40% della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto;

c) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al recupero o riciclo dei rifiuti assimilati, la riduzione è pari al 60% della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero, indipendentemente dalla quantità del rifiuto avviato a recupero.

Qualora nel locale in cui si producono o depositano rifiuti assimilati avviati a recupero, si producano anche rifiuti speciali, si applica la disciplina della cumulatività delle riduzioni previste dal medesimo articolo, che possono giungere al massimo sino all'esenzione totale dei locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

Il titolare dell'attività che provvede al recupero deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
- periodo di avvio a recupero.

La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto di riduzione.

Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio tributi è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato domanda.

La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente e oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati presentando la documentazione di cui al comma 9 del presente articolo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero della tassa per l'anno d'imposta in cui non si è dimostrato il recupero e il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi.

Nel caso in cui a consuntivo si verificano differenze nella percentuale di riduzione verranno predisposti, se dovuti, i relativi sgravi o rimborsi ovvero i recuperi della tassa.

Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 della Legge 212/2000, a consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata nei casi di riduzione in cui ai punti b) e c) del comma 3 del presente regolamento la seguente documentazione:

- copia del registro di carico e scarico o MUD del rifiuto assimilato avviato a recupero;
- documentazione di consegna dei rifiuti di cui sopra (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

## Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

1 Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti provenienti da attività di produzione di beni o di servizi nonché da attività artigianali:

a) i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli sotto indicati:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) fatta esclusione per gli imballaggi secondari e terziari;
  - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
  - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
  - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
  - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
  - paglia e prodotti di paglia;
  - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
  - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
  - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - feltri e tessuti non tessuti;
  - pelle e simil-pelle;
  - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
  - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
  - rifiuti ingombranti inclusi i beni durevoli di cui all'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
  - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere (ad esclusione dei rivestimenti che costituiscono inerti);
  - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
  - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
  - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
  - nastri abrasivi;
  - cavi o materiale elettrico in genere;
  - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
  - scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
  - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
  - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- b) gli accessori per l'informatica.

2 I rifiuti di cui al comma precedente sono assimilati indipendentemente dalla quantità prodotta"